

Legge regionale 12 agosto 1975 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.

Art. 3

(1)(2)

Gli interventi integrativi previsti dall' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, dall' art. 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, si effettuano anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali.

Tale disposizione si applica altresì alle pratiche in corso di istruttoria.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.